



## ***Comune di Ardore***

*Città Metropolitana di Reggio Calabria*

*Via Vittorio Emanuele II, 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804*

*Posta Elettronica: segreteriaardore@libero.it*

*P.IVA 00725530802 – C.F. 81000590802*

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE**

## **DEL**

# **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

*Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 31/03/2017*

## **INDICE**

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1** - Oggetto del regolamento

**Art. 2** - Scopo ed efficacia del regolamento

### **TITOLO II**

#### **MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

**Art. 3** - Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso

**Art. 4** - Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso

**Art. 5** - Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso

**Art. 6** - Misura delle sanzioni ridotte

**Art. 7** - Calcolo del ravvedimento operoso

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 8** - Norme finali

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'articolo 13, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i..
2. Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alle modalità per la gestione del predetto strumento con la finalità di ridurre il contenzioso, nell'intento di promuovere un rapporto di compliance tra ente impositore e contribuente, improntato al principio di collaborazione e buona fede.

#### **Art. 2**

##### **Scopo ed efficacia del regolamento**

1. Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, in conformità all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dell'articolo 3 e dell'articolo 7 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, e di ogni altra disposizione normativa di riferimento.
2. La presente disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa, nello spirito di tutela dell'affidamento, al fine di agevolare la riscossione delle entrate comunali.
3. L'attività di controllo in capo all'ente locale, deve pertanto avvenire in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nell'ottica della cosiddetta tax compliance, ossia dell'adempimento spontaneo da parte del contribuente, nonché nell'intento di ridurre i tempi da dedicare alla tradizionale attività di controllo, così da poter dedicare maggior tempo al cittadino, attraverso le attività di supporto fiscale.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno

## **TITOLO II**

### **MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

#### **Art. 3**

##### **Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso**

1. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente regolamento, può essere applicato alle seguenti entrate comunali:
  - a) Imposta Municipale Propria (IMU),
  - b) Tassa sui servizi indivisibili (TASI),
  - c) Tributo sui rifiuti (T.A.R.S.U., TARES. TARI),
  - d) Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.),
  - e) Imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni,
2. Non può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio tributi/entrate abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente.

#### **Art. 4**

##### **Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso**

1. Il contribuente che intende avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, deve dare formale comunicazione all'ufficio tributi/entrate, presentando apposita istanza.
2. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente deve indicare i conteggi eseguiti per la determinazione dell'ammontare versato.
3. Per le entrate per le quali il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio viene effettuato dall'ufficio tributi/entrate, su apposita istanza del contribuente 2•

**Art. 5**  
**Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso**

1. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:
  - a. violazioni derivanti da omessi versamenti,
  - b. violazioni relative a parziali versamenti,
  - c. violazioni per omessa presentazione della dichiarazione.
2. La violazione per omessa presentazione della dichiarazione è sottoposta alla seguente previsione:
  - a. invio della denuncia tardiva, con cui si sana la violazione, entro 90 giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente in ordine alla presentazione della dichiarazione;
  - b. le denunce pervenute oltre i predetti 90 giorni, sono considerate omesse.

**Art. 6**  
**Misura delle sanzioni ridotte 3**

1. L'applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:
  - o **Ravvedimento sprint:**
    - per omesso/tardivo versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un trentesimo (1/30) per ogni giorno di ritardo, cioè nella misura dello 0,1 % per ogni giorno di ritardo;
  - o **Ravvedimento breve:**
    - per omesso/tardivo versamento sanato dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un ventesimo (1/20), cioè pari al 1,5% dell'imposta;
  - o **Ravvedimento medio:**
    - per omesso/tardivo versamento, sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un diciottesimo (1/18), cioè pari al 1,67% dell'imposta;
  - o **Ravvedimento lungo:**
    - per omesso/tardivo versamento, sanato successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno dal versamento omesso, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8), cioè pari al 3,75% dell'imposta 4;
  - o **Ravvedimento entro due anni:**
    - per omesso/tardivo versamento, eseguito entro due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/7), cioè pari al 4,286% dell'imposta;
  - o **Ravvedimento oltre due anni:**
    - per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/6), cioè pari al 5% dell'imposta;
  - o **Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione:**
    - l'omessa presentazione della dichiarazione, a cui non si accompagna un omesso/tardivo versamento, può essere sanata con il versamento di una sanzione ridotta pari al 10% del minimo della sanzione edittale.

**Art. 7**  
**Calcolo del ravvedimento operoso**

1. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:
  - a. la somma omessa,
  - b. l'importo della sanzione, determinata sulla scorta del precedente articolo 6,
  - c. gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del *pro rata temporis*, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.
2. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.

3. In riferimento a questa fattispecie la normativa di riferimento considera in alternativa il termine per la presentazione della dichiarazione periodica. Come ha fatto notare IFEL nella propria nota del 19 gennaio 2015, la dichiarazione IMU e TASI (come pure per le altre entrate locali ndr), non può considerarsi dichiarazione periodica. Inoltre una diversa interpretazione porterebbe a situazioni incoerenti.

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 8**

##### **Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nelle disposizioni regolamentari, si applicano le disposizioni di legge vigenti, disciplinanti le diverse materie oggetto del presente atto.
2. Le eventuali modifiche della misura della sanzione per le fattispecie disciplinate dal presente regolamento, si considerano automaticamente aggiornate.
3. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

## RAVVEDIMENTO OPEROSO

### ISTRUZIONI GENERALI

L'istituto del cd. 'Ravvedimento Operoso' risulta normativamente introdotto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e permette di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie- prima che le stesse siano constatate, mediante notifica, da parte degli enti impositori. La sanatoria consiste nel versamento da parte dello stesso contribuente che, in via spontanea, esegue il versamento di quanto dovuto, unitamente alle sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazione commessa. Appare con evidenza che il ravvedimento operoso costituisce un evidente strumento teso a deflazionare il contenzioso di natura tributaria.

### APPLICAZIONE PER OMESSI/TARDIVI/INSUFFICIENTI VERSAMENTI

L'omesso o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato, effettuando spontaneamente il pagamento dell'importo dovuto, contestualmente agli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo con il criterio del *pro rata temporis*, ossia calcolati per dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.

Adottando il regolamento comunale per l'applicazione del ravvedimento operoso "lungo", è possibile sanare tutti i tributi locali applicati dal Comune.

<b>Momento del ravvedimento</b>	<b>Sanzione edittale</b>	<b>Riduzione da ravvedimento</b>	<b>Sanzione ridotta</b>
<b>entro i primi 14 gg "ravvedimento sprint"</b>	15%	1/10	0,1% per ogni giorno di ritardo
<b>dal 15° al 30° giorno</b>	15%	1/10	1,5%
<b>dal 31° al 90° giorno</b>	15%	1/9	1,67%
<b>dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione</b>	30%	1/8	3,75%
<b>entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva</b>	30%	1/7	4,29%
<b>oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva</b>	30%	1/6	5%

Per quanto attiene al tasso di interesse da applicare occorre tener presente la misura legale in vigore negli anni che si possono ravvedere e cioè quelle riportate nello schema seguente:

<b>Periodo</b>	<b>Norme</b>	<b>Tasso di interesse</b>
01.01.2011 - 31.12.2011	D.M. Economia	1,5%
	<u>07.12.2010</u>	
01.01.2012-31.12.2013	D.M. Economia	2,5%
	<u>12.12.2011</u>	
01.01.2014-31.12.2014	D.M. Economia	1%
	<u>12.12.2013</u>	
01.01.2015-31.12.2015	D.M. Economia	0,5%
	<u>11.12.2014</u>	
01.01.2016- 31.12.2016	D.M. Economia	0,2%
	<u>11.12.2015</u>	
01.01.2017-	D.M. Economia	0,1%
	<u>11.12.2016</u>	

Il versamento di quanto dovuto deve avvenire con utilizzo del Modello di delega F24. Si ricorda a tal proposito che è possibile eseguire pagamenti dei tributi locali con compensazione di crediti di tributi diversi da quelli della fiscalità locale. In tal caso occorre comunque presentare il Modello F24 anche se a saldo zero. Tuttavia, in caso di omessa presentazione del modello F24 a saldo zero, può essere regolarizzata la posizione presentando il modello F24 entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. Si tratta tuttavia di una sanatoria che riguarda l'Agenzia delle Entrate (si veda Circolare n. 54/E del 19.06.2002).